

**Ordinanza del DATEC  
concernente l'autorizzazione speciale  
per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti  
(OASPR)**

**814.812.38**

del 28 giugno 2005 (Stato 26 luglio 2005)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),*

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

*ordina:*

**Sezione 1: Necessità dell'autorizzazione e condizioni per il rilascio**

**Art. 1** Necessità dell'autorizzazione speciale

<sup>1</sup> Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l'allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un'autorizzazione speciale.

<sup>2</sup> Nelle aziende in cui viene svolta un'attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un'autorizzazione speciale. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell'area aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso di un'autorizzazione speciale.

**Art. 2** Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l'allegato 1.

<sup>2</sup> Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l'articolo 3.

## Sezione 2: Esame tecnico

### Art. 3

<sup>1</sup> L'esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze che, secondo l'allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un'autorizzazione speciale.

<sup>2</sup> L'esame tecnico è disciplinato nell'allegato 2.

## Sezione 3: Qualifiche equivalenti

### Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

<sup>1</sup> Un determinato diploma è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAPF) decide in merito all'equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

<sup>3</sup> Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d'esame.

<sup>4</sup> Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

### Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

<sup>1</sup> Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l'impiego di prodotti refrigeranti mantengono la loro validità.

<sup>2</sup> Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un'autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

### Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

## Sezione 4: Compiti degli organi competenti

### Art. 7 Ente responsabile

<sup>1</sup> L'ente responsabile per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è l'Associazione svizzera della tecnica del freddo.

<sup>2</sup> L'ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. designa gli organi d'esame e vigila su di essi;
- b. coordina gli esami tecnici;
- c. tiene una statistica degli esami;
- d. redige un rapporto annuale destinato all'UFAPF;
- e. offre, all'occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.

### Art. 8 Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
- b. offrono corsi di preparazione d'intesa con l'ente responsabile;
- c. designano gli esaminatori;
- d. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell'esame tecnico;
- e. notificano all'ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- f. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

### Art. 9 UFAPF

L'UFAPF ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

- a. nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b. esercita la vigilanza sull'ente responsabile;
- c. tiene un elenco degli organi d'esame designati dall'ente responsabile;
- d. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- e. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 o l'articolo 8 capoverso 5 ORRPCchim;
- f. definisce un modello per l'autorizzazione speciale.

**Art. 10** Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

<sup>1</sup> Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:

- a. l'UFAFP;
- b. l'Ufficio federale della sanità pubblica;
- c. il Segretariato di Stato dell'economia;
- d. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
- e. l'Ufficio federale del consumo;
- f. le autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 ORRPChim;
- g. l'Associazione svizzera della tecnica del freddo;
- h. la Comunità di lavoro pompe di calore;
- i. l'Associazione svizzera dei fabbricanti e fornitori di elettrodomestici;
- j. la Società svizzera delle industrie chimiche;
- k. l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG;
- l. l'Associazione svizzera delle imprese di riscaldamento e di aerazione;
- m. l'Associazione degli importatori svizzeri di automobili.

<sup>2</sup> L'UFAFP presiede la commissione.

<sup>3</sup> La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all'UFAFP per le questioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza.

**Sezione 5: Tasse, emolumenti****Art. 11**

<sup>1</sup> Le tasse d'iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell'allegato 2 numero 6.

<sup>2</sup> Gli emolumenti riscossi dall'UFAFP per l'esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>2</sup> sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

<sup>2</sup> RS 813.153.1

## **Sezione 6: Ricorsi**

### **Art. 12**

Contro le decisioni secondo la presente ordinanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici.

## **Sezione 7: Entrata in vigore**

### **Art. 13**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1)

## **Capacità e conoscenze necessarie**

Chiunque intenda ottenere un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d'applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

### **1 Fondamenti di ecologia e tossicologia**

- 1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:
  - biotopo e biocenosi
  - specie e individuo
  - cicli delle sostanze (catena alimentare; reti alimentari) e flussi energetici
- 1.2 Saper valutare i problemi ambientali e i pericoli per l'uomo legati ai prodotti refrigeranti:
  - impoverimento dello strato di ozono
  - riscaldamento dell'atmosfera terrestre
  - inquinamento delle acque
- 1.3 Tossicologia:
  - conoscere le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
  - saper spiegare i seguenti termini tossicologici: *locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione*
  - tossicità dei prodotti refrigeranti: saper spiegare l'effetto sull'uomo e i relativi sintomi

### **2 Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori**

- 2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d'applicazione delle principali basi legali che concernono i prodotti refrigeranti
- 2.2 Saper descrivere le prescrizioni concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'impiego e lo smaltimento dei prodotti refrigeranti
- 2.3 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti

### **3 Misure di protezione dell'ambiente e della salute**

- 3.1 Saper spiegare i principi e le regole di comportamento da osservare in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti e di apparecchi e impianti che li contengono
- 3.2 Conoscere a fondo le misure necessarie per la protezione dell'uomo e dell'ambiente in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti
- 3.3 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso
- 3.4 Saper descrivere le possibilità esistenti per limitare al minimo le fughe di prodotti refrigeranti e la loro conseguente immissione nell'ambiente

### **4 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati**

- 4.1 Saper valutare i principali prodotti refrigeranti, le loro caratteristiche e il loro campo d'impiego
- 4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi prodotti refrigeranti
- 4.3 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i prodotti refrigeranti, l'olio delle macchine frigorifere nonché gli apparecchi e gli impianti che contengono prodotti refrigeranti

### **5 Apparecchi ed impianti e loro uso appropriato**

- 5.1 Conoscere gli elementi fondamentali del funzionamento degli apparecchi e degli impianti impiegati nella tecnica del freddo
- 5.2 Saper valutare l'opportunità di utilizzare determinati apparecchi
- 5.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione di apparecchi e impianti

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

## **Regolamento concernente gli esami tecnici**

### **1 Oggetto**

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami.

### **2 Svolgimento**

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d'esame.

### **3 Periodicità e lingua**

L'ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

### **4 Bandi**

L'ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

### **5 Iscrizione**

<sup>1</sup> Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell'esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell'esame.

<sup>2</sup> La conferma o meno dello svolgimento dell'esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dalla scadenza del termine d'iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

### **6 Tassa**

<sup>1</sup> L'importo della tassa d'iscrizione all'esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

<sup>2</sup> In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.



## **7 Forma e durata**

<sup>1</sup> L'esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.

<sup>2</sup> La durata minima dell'esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.

## **8 Mezzi ausiliari ammessi**

L'organo d'esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l'esame.

## **9 Svolgimento degli esami orali**

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

## **10 Valutazione**

<sup>1</sup> Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all'1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

<sup>2</sup> L'esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

<sup>3</sup> Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

## **11 Esclusione**

<sup>1</sup> L'organo d'esame esclude dall'esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

<sup>2</sup> In tal caso l'esame è considerato non superato.

## **12 Rilascio dell'autorizzazione speciale**

Dopo il superamento dell'esame, alla persona esaminata viene rilasciata un'autorizzazione speciale.

## **13 Diritto di consultazione**

<sup>1</sup> La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

<sup>2</sup> L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

